

Polizza danni da avversità atmosferiche



Documento Informativo relativo al Prodotto Assicurativo

Società: Società Cattolica di Assicurazione Prodotto: "Avversità atmosferiche"

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti

Che tipo di assicurazione è?

La polizza tutela la produzione agricola (o mercantile) indicata nel contratto, ottenibile in una superficie dichiarata, per i danni provocati dalle avversità atmosferiche indicate.



Che cosa è assicurato?

- ✓ **Avversità atmosferiche:** indennizza la mancata o diminuita produzione aziendale (o mercantile) ordinaria (e la perdita di qualità ove prevista), ottenibile in ogni singola partita dichiarata, causata da Grandine. Secondo pacchetti predefiniti sono inoltre acquistabili ulteriori garanzie a copertura delle seguenti avversità:
 - ✓ Vento forte
 - ✓ Eccesso di pioggia;
 - ✓ Eccesso di neve;
 - ✓ Avversità catastrofali: Alluvione, Brina, Gelo, Siccità;
 - ✓ Avversità accessorie: Colpo di sole, Sbalzo Termico, Vento caldo e Ondata di calore
 - ✓ Andamento climatico avverso.



Che cosa non è assicurato?

- ✗ Non sono coperte partite che non siano immuni da ogni malattia, tara o difetto, secondo quanto previsto dalle norme di commercializzazione UE (ove indicate).



Ci sono limitazioni alla copertura?

- ! La garanzia riguarda il prodotto relativo ad un solo ciclo produttivo.
- ! Sono previsti franchigie e limiti di indennizzo e, per specifici prodotti, sono previste condizioni speciali con le relative limitazioni.
- ! **Principali danni esclusi:**
- ! Da terremoto, maremoto, bradisismo, eruzioni vulcaniche, franamento, cedimento o smottamento del terreno e slavine, salvo che il Contraente o l'Assicurato dimostri che il sinistro non abbia alcun rapporto con tali eventi;
- ! Da formazione di ruscelli;
- ! Da innalzamento della falda;
- ! Da abbassamento della falda idrica che provochi il fenomeno del cuneo salino;
- ! Da incendio;
- ! Da qualsiasi altra causa diversa da quelle oggetto di garanzia, anche atmosferica, che abbia preceduto, accompagnato o seguito l'avversità assicurata, nonché l'aggravamento dei danni coperti da garanzia che possa conseguire;
- ! Da malfunzionamento o rottura dell'impianto di irrigazione;
- ! Da fitopatie;
- ! Da inquinamento della matrice ambientale imputabile a qualsiasi causa;
- ! Da errate o vietate pratiche agronomiche/colturali o da loro non puntuale esecuzione;
- ! Da cause fisiologiche e/o derivanti dalla normale alternanza di produzione della coltura;
- ! Dovuti ad allettamento conseguente ad eccesso di nutrienti del terreno;
- ! Verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione, esplosioni e radiazioni nucleari, contaminazioni radioattive;
- ! Eccesso di pioggia e Alluvione: sono esclusi i danni verificatisi su terreni di golena (intendendosi per questi ultimi quelli che sono situati tra la riva del fiume e l'argine artificiale e cioè quella porzione del letto di un fiume che è invasa dall'acqua solo in tempo di piena).



Dove sono coperto dall'assicurazione?

- ✓ L'assicurazione vale nel territorio della Repubblica Italiana.



Che obblighi ho?

- Dichiarazioni inesatte o reticenze relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione.
- L'Assicurato, sottoscrivendo il certificato di assicurazione, deve attestare che la produzione indicata nello stesso sia la produzione aziendale ordinaria del prodotto in garanzia, insistente sul medesimo comune o a quella effettivamente ottenibile nell'anno se inferiore, e inoltre che la produzione sia conforme, per le produzioni soggette ai disciplinari, a quanto previsto dai disciplinari stessi, in ordine ai limiti produttivi stabiliti. L'inadempimento di uno di questi due obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo.
- L'Assicurato deve mettere a disposizione della Società o del perito da essa incaricato, se specificatamente richiesto o in caso di sinistro, tutti gli elementi atti a dimostrare la congruità della resa assicurata, la documentazione comprovante le quantità effettivamente prodotte nell'anno e tutte le altre indicazioni e informazioni occorrenti, relativamente alle produzioni assicurate.
- L'Assicurato deve comunicare alla Società eventuali distruzioni di almeno un quinto del prodotto della partita assicurata per avere diritto alla riduzione del quantitativo indicato nel certificato di assicurazione e quindi alla riduzione del premio (sempreché la domanda sia fatta almeno 15 giorni prima dell'epoca di raccolta e sia validamente documentata). La riduzione spetta altresì nel caso in cui il prodotto sia stato colpito anche dalle avversità oggetto della garanzia, purché non sia stata effettuata la perizia.
- Nel caso in cui si tratti di prodotti di secondo raccolto, l'Assicurato deve darne comunicazione nelle modalità indicate in polizza.
- L'Assicurato deve comunicare l'eventuale esistenza di altre assicurazioni per lo stesso rischio a tutti gli assicuratori.
- Sono presenti ulteriori obblighi in caso di sinistro.



Quando e come devo pagare?

- Il premio dev'essere pagato alla data convenuta all'interno delle condizioni di assicurazione.



Quando inizia e quando finisce la copertura?

La garanzia decorre:

- Grandine e Vento forte: dalle ore 12.00 del terzo giorno successivo a quello della data di notifica;
- Alluvione, Brina, Colpo di sole, Eccesso di neve, Eccesso di pioggia, Gelo e Sbalzo termico: dalle ore 12.00 del dodicesimo giorno successivo a quello della data di notifica;
- Siccità, Ondata di calore e Vento caldo: dalle ore 12.00 del trentesimo giorno successivo a quello della data di notifica;
- Andamento climatico avverso: dalle ore 00.00 del giorno successivo a quello della data di notifica;

La garanzia cessa:

- Alla maturazione del prodotto;
- Prima della maturazione del prodotto, nel caso in cui il prodotto stesso sia stato raccolto;
- Alla scadenza pattuita in polizza.



Come posso disdire la polizza?

- Il contratto non è annullabile e cessa al verificarsi delle seguenti condizioni:
- raggiungimento della scadenza della garanzia prevista nelle condizioni generali o speciali di assicurazione;
- raggiungimento della fase fenologica di termine garanzia prevista nelle condizioni generali o speciali di assicurazione;
- distruzione della produzione assicurata riconducibile ad eventi non assicurati o non assicurabili che comportino la riduzione a zero del valore assicurato.